

**Regolamento**  
**della formazione professionale continua**  
**dei Ragionieri commercialisti**

---

*Approvato dal Consiglio Nazionale Ragionieri il 18 ottobre 2006*

## Il Consiglio Nazionale Ragionieri Commercialisti

### CONSIDERATO

- (a) che l'Ordine professionale, oltre a curare l'interesse collettivo dei propri iscritti, deve tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché garantire l'affidamento della clientela;
- (b) che, in particolare, l'attività diretta ad adottare regole deontologiche si configura come doverosa;
- (c) che cresce continuamente nella società civile l'interesse intorno alla responsabilità dei professionisti e al ruolo degli Ordini professionali quali garanti della competenza e professionalità dei propri iscritti;
- (d) che la competenza tecnica è il profilo oggettivo della qualità e che competenza significa approfondita conoscenza dei problemi oggetto della professione e delle loro possibili soluzioni;
- (e) che l'iscrizione all'Albo presuppone una competenza di base (livello di accesso), che viene poi affinata con l'esperienza nell'esercizio della professione, ma che deve essere approfondita con la formazione e l'aggiornamento continuo;
- (f) che l'art. 1 dell'ordinamento professionale approvato con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 stabilisce che a coloro che sono iscritti nell'Albo dei ragionieri commercialisti è riconosciuta "competenza tecnica" nelle materie ivi indicate e con riferimento alle attività che formano oggetto della professione;
- (g) che i ragionieri commercialisti devono garantire un elevato livello di conoscenze tecniche per essere competitivi in un'economia globale e per soddisfare le aspettative del pubblico in termini di qualità delle prestazioni e di deontologia professionale;
- (h) che, a norma del Codice deontologico del Ragioniere e Perito Commerciale, approvato con delibera di questo Consiglio Nazionale in data 1 ottobre 1999, fra i valori su cui si fonda la professione è espressamente indicata la "formazione professionale", la quale consiste nel costante aggiornamento delle conoscenze tecnico-giuridiche acquisite;
- (i) che, a norma del suddetto Codice deontologico, fra gli scopi fondamentali ai quali la professione s'indirizza vi è quello di "costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed affidabile al quale l'utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle istituzioni";
- (j) che l'inosservanza delle regole, contenute nel Codice deontologico, da parte di un iscritto all'Albo può essere sanzionata con provvedimenti disciplinari allorquando infici il decoro e la dignità della professione;
- (k) che la partecipazione della professione di ragioniere alle organizzazioni internazionali della professione induce a prevedere la formazione professionale permanente e le modalità di adempimento e di monitoraggio della stessa;
- (l) che, in particolare, si rende necessario dare attuazione alla *International Education Guideline* n. 2 emanata dall'IFAC - *International Federation of Accountants* ed ai successivi standard formativi, quali l'*International Accounting Education Standard for Professional Accountants IES 7*;

(m) che l'ONU, attraverso l'UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development, nella sua Guideline agli Stati membri sui requisiti nazionali per la qualificazione dei professionisti contabili, ha raccomandato l'attuazione della predetta IEG n. 2 dell'IFAC;

## VISTO

- l'art. 25 dell'Ordinamento Professionale, adottato con D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, che assegna al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dei Collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

- l'art. 1 delle norme deontologiche che prevede: “Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal Consiglio Nazionale Ragionieri. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie al corretto esercizio della professione”;

**ha approvato il seguente Regolamento**

### Articolo 1

#### Formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

- a) è attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del ragioniere commercialista. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'Albo e a garanzia e tutela dell'interesse pubblico;
- d) si realizza, di regola, mediante la partecipazione ad attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il cui svolgimento è caratterizzato da interrelazione e confronto di esperienze professionali tra i partecipanti, tenuto conto della tipologia e delle modalità di diffusione, anche informatiche, degli eventi;
- e) si realizza, altresì, con lo svolgimento delle altre attività formative di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c).

## Articolo 2

### Attività di formazione professionale continua e crediti formativi professionali

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5, costituiscono attività di formazione professionale continua, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
  - a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari;
  - b) svolgimento delle attività formative elencate nell'art. 3, commi 4 e 5;
  - c) altre attività indicate dal Consiglio Nazionale.
2. Le attività e gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del ragioniere commercialista e, in particolare, quelle che formano oggetto delle prove di esame per l'iscrizione all'Albo. Devono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali.
3. Il credito formativo professionale è l'unità di misura per la valutazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale.

## Articolo 3

### Accreditamento degli eventi formativi, delle attività formative particolari e della formazione a distanza

1. I crediti formativi professionali sono attribuiti dai Collegi ai singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi relativi all'evento formativo:
  - a) tipologia e modalità del suo svolgimento;
  - b) durata effettiva;
  - c) valenza dei contenuti;
  - d) qualifica dei relatori.
2. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'evento e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
3. Per le attività formative indicate nella tabella seguente i crediti formativi professionali vengono attribuiti secondo quanto riportato nella tabella medesima:

<i>Attività formative particolari</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limiti massimi annuali</i>
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti ragionieri commercialisti	1 ora = 3 crediti	max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti che possono formare oggetto dell'obbligo formativo	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie che possono formare oggetto dell'obbligo formativo	10 crediti	max 10
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie che possono formare oggetto dell'obbligo formativo	4 crediti	max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ragioniere commercialista e, per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 crediti	max 5
g) Partecipazione alle commissioni consultive ed ai relativi sottogruppi del Consiglio Nazionale e dei Collegi territoriali	1 riunione = 1 credito	max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio e agli organi direttivi degli enti nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti che possono formare oggetto dell'obbligo formativo	1 riunione = 1 credito	max 10
l) Superamento di esami finali per il conseguimento di master universitari nelle materie che possono formare oggetto dell'obbligo formativo. Gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

4. Le attività di formazione a distanza, affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi devono prevedere modalità di controllo atte a provare l'effettiva partecipazione dell'iscritto. La responsabilità del suddetto controllo compete al Collegio di appartenenza dell'iscritto. Qualora l'iscritto di un Collegio territoriale intenda partecipare ad un'attività di formazione a distanza

organizzata da altro Collegio territoriale, dovrà chiedere il preventivo nulla osta al Collegio di appartenenza.

Tale ultima disposizione non si applica alle attività di formazione a distanza promosse da enti od organismi di diretta emanazione del Consiglio Nazionale, nonché alle attività organizzate e promosse dai Collegi previa autorizzazione formale del Consiglio Nazionale da apporsi alla pubblicizzazione dell'evento.

5. Le attività di formazione a distanza attribuiranno comunque crediti formativi fino ad un massimo di 15 crediti per anno.

La disposizione non si applica per l'anno 2007, per il quale viene confermata l'attribuzione di 30 crediti alle attività *e-learning*."

6. Nell'ipotesi in cui l'evento non rientri tra i casi previsti dai precedenti commi dell'articolo 3, l'attribuzione dei crediti formativi è effettuata dal Consiglio Nazionale previa motivata richiesta dell'ente formatore.

#### **Articolo 4**

##### **Periodo formativo e impegno minimo**

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni sono fissi e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. Il primo triennio è costituito dal periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2008.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

4. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione sono richiesti 90 crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di un triennio, con un minimo di 20 crediti formativi annuali, di cui almeno 3 derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale, le norme deontologiche, le tariffe professionali e l'organizzazione dello studio professionale.

#### **Articolo 5**

##### **Obbligatorietà della formazione professionale continua**

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per gli iscritti negli Albi tenuti dai Collegi.

2. Ogni iscritto all'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme seguenti, gli eventi e le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente.

3. L'iscritto all'Albo è tenuto a:

- a) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
- b) esibire la documentazione, di cui all'art. 7, comma 3, al Collegio di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite.

4. Per l'acquisizione dei crediti di cui all'articolo 4, comma 4, l'iscritto all'Albo può partecipare agli eventi formativi promossi e organizzati dai Collegi e dalla Fondazione Luca Pacioli, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5.

## **Articolo 6** **Esenzioni**

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale, con conseguente riduzione dei crediti formativi professionali previsti per il triennio, nella misura di 30 crediti per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo, se si verificano i casi di seguito indicati:

- a) maternità, servizio militare e/o civile, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno due mesi;
- b) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. Può inoltre motivare l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto che, compiuti 65 anni, abbia maturato almeno 30 anni di iscrizione all'Albo.

3. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione ne avanzino richiesta, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività professionale, neanche occasionalmente, in qualsiasi forma.

4. Sono esonerati dall'obbligo formativo i professori universitari ordinari, titolari di cattedra nelle discipline giuridico economiche.

5. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

## **Articolo 7** **Attribuzioni e compiti dei Collegi**

1. I Collegi promuovono e organizzano le attività di formazione professionale continua e vigilano sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.

2. In particolare i Collegi:

- a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di eventi formativi, predisponendo i relativi programmi;
- b) favoriscono lo svolgimento della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
- c) regolano le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi;
- d) verificano annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, possono chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.

3. Ai fini della vigilanza, i Collegi possono chiedere all'iscritto, in ogni momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio precedente.

4. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Collegio, al termine del triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine dell'istruttoria, il Collegio assume i provvedimenti del caso.

5. Il Collegio è tenuto a relazionare annualmente al Consiglio Nazionale sull'attività formativa svolta. La relazione annuale del Collegio deve pervenire al Consiglio Nazionale entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo formativo appena chiuso.

### **Articolo 8**

#### **Realizzazione degli eventi formativi**

1. Ciascun Collegio, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza – anche di concerto con altri Collegi – gli eventi formativi con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione degli iscritti nell'Albo da esso tenuto.

2. Il Collegio realizza gli eventi formativi, anche di concerto con altri Collegi, avvalendosi di strutture e mezzi propri (commissioni di studio, fondazioni di emanazione degli Ordini, associazioni, società cui i Collegi partecipano) o conferendo apposito incarico a soggetti terzi (associazioni di categoria, istituti universitari, enti e imprese di formazione, uffici studi di enti pubblici e privati). Il soggetto incaricato dal Collegio svolge i singoli eventi e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità del Collegio stesso.

### **Articolo 9**

#### **Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti**

1. Il Collegio riconosce i crediti formativi professionali agli iscritti all'Albo che partecipano agli eventi formativi promossi dai Collegi stessi, dalla Fondazione Luca Pacioli o dal Consiglio Nazionale sulla base dei criteri di cui all'art. 3.

2. Il Collegio, altresì, riconosce agli iscritti i crediti formativi professionali derivanti dalle attività formative particolari indicate nella tabella di cui all'art. 3, comma 4.

3. Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi professionali, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione.

4. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).

### **Articolo 10**

#### **Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale promuove e indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste i Collegi, anche attraverso la Fondazione Luca Pacioli, nell'attuazione degli eventi formativi ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

- a) definisce l'elenco comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui all'art. 2, comma 2;

- b) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa dei Collegi, anche attraverso lo svolgimento di eventi formativi direttamente realizzati o promossi dalla Fondazione Luca Pacioli;
  - c) monitora le attività formative svolte annualmente dai collegi attraverso la valutazione delle relazioni annuali.
3. Il Consiglio Nazionale inoltre coordina e vigila sullo svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che gli iscritti negli albi mantengano, approfondiscano e sviluppino le proprie competenze tecniche e professionali.
4. Il coordinamento è volto ad assicurare che lo svolgimento degli eventi formativi sia caratterizzato da ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti, da uniformità di riconoscimento dei crediti formativi professionali, e da pregio ed elevato livello culturale.
5. Inserita nella più generale attribuzione di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dei Collegi, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che i Collegi:
- a) attuino gli eventi formativi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 3 del presente articolo;
  - b) accertino l'effettiva partecipazione agli eventi formativi da parte degli iscritti negli albi.
  - c) predispongano e trasmettano entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello formativo, al Consiglio Nazionale la relazione annuale contenente la descrizione degli eventi formativi.
6. Il dato personale relativo all'avvenuto assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Collegi territoriali.

### **Articolo 11** **Norme di attuazione**

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

### **Articolo 12** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.